

in condizioni di relativa calma, ma con indirizzo decisamente declinante, — venne emanato un decreto vietante le transazioni a termine nelle borse, a fine di difficolare le speculazioni al ribasso: il divieto rimase in vigore sino al giugno 1922. L'indomani furono annunciate adunanze di rappresentanti delle banche di emissione e delle grandi banche private presso il governo con partecipazione di vari ministri, per fronteggiare la situazione. Le sedute furono lunghissime e le discussioni, certo, drammatiche di fronte alla gravità estrema delle deliberazioni da adottare: sui dibattiti dovette gravare minacciosamente il senso dell'ignoto, rispetto alla portata che avrebbe dovuto avere ogni misura che si fosse proposto il salvataggio della banca: la situazione reale dell'istituto, il fabbisogno concreto per la restaurazione non era determinato e si prospettava enorme. Venne così scartata — allora — ogni formula tendente a salvare l'istituto mediante fondi provvisti del Tesoro o dalle banche di emissione per conto dello Stato. Questa rinuncia a un salvataggio, che sarebbe tornato a carico della collettività dei contribuenti, sembrò in quegli istanti di trepidazione, in qualche ambiente, contraria agli interessi generali: essa è stata, invece, corretta e salutare. Sembrò conveniente evitare la ordinaria procedura fallimentare, la definitiva caduta dell'impresa, procedura di estrema gravità, che, applicata a un istituto gigante, avrebbe presentato difficoltà, complicazioni e enormi e svariati effetti indiretti e avrebbe recato la fine ultima dell'azienda. Sembrò conveniente l'adozione di un provvedimento di portata singolare, rappresentante una soluzione intermedia. Di fronte alle molte incertezze ed alla necessità di un pronto provvedimento che salvaguardasse intanto la parità di trattamento fra i creditori della banca, rendesse possibile una successiva valorizzazione del suo patrimonio così da fare conseguire ai creditori possibilmente la totalità dei loro crediti, e consentisse, eventualmente alla banca di riprendere poi nuovamente le sue operazioni. Sembrò adatto all'uopo il procedimento della moratoria, che era contemplato dal codice di commercio (art. 819 e seguenti) ma stato abolito dalla legge del 24 maggio 1903, n. 197, sul concordato preventivo e sulla procedura dei piccoli fallimenti. Un comunicato ufficiale del 28 dicembre annunciò il limitato ripristino del procedimento. Il relativo decreto, pubblicato l'indomani, ha ristabilito (con qualche modificazione) le antiche disposizioni « limitatamente alle società cooperative esercenti il credito e alle società anonime o in accomandita per azioni, il capitale delle quali dagli ultimi bilanci approvati risulti non inferiore a 5 milioni, e in quanto le stesse possano giustificare con valide prove che la loro cessazione dei pagamenti è la conseguenza di avvenimenti straordinari e impreveduti o altrimenti scusabili, oppure concorrano ragioni evidenti di interesse della massa creditoria »: nelle società assoggettate a questo procedimento,